

Prot. n. 47742/50.03.41 del 9 ottobre 2003

D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 di individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti e ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori. Prime indicazioni operative.

T E L E F A X

Ai Sigg. Responsabili SPISAL
AULSS del Veneto

LORO SEDI

Con riferimento all'oggetto ed in risposta alle continue richieste che pervengono in merito alla scrivente, si forniscono prime indicazioni operative utili a dirimere alcuni dubbi sollevati in ordine all'applicazione della recente normativa (pubblicata in G.U. n. 174 del 29.07.2003 ed entrata in vigore il 13 agosto 2003).

In particolare, in attesa di pronunce ufficiali del Governo o di orientamenti comuni maturati a livello interregionale, la Direzione per la Prevenzione sta assumendo, in ambito regionale ed interregionale, una propria posizione in ordine all'applicazione della norma transitoria contenuta nel primo e secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 195/2003.

Letteralmente la norma prevede che:

- possono svolgere l'attività di Addetti e Responsabili SPP coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 2, primo capoverso, comma 2 del decreto (corsi dedicati agli Addetti, e per un primo livello di formazione, ai Responsabili SPP) entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso (primo comma);
- fino all'istituzione dei corsi di cui all'art. 2, primo capoverso, comma 2 del decreto (corsi dedicati agli Addetti e, per un primo livello di formazione, ai Responsabili SPP), possono svolgere l'attività di Addetti e Responsabili SPP coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle Regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del DM 16.01.1997 (secondo comma).

Con riferimento alla portata letterale della norma sono stati sollevati- tra gli altri - i seguenti dubbi:

- quale possa essere il regime applicabile a coloro che pur avendo accumulato esperienza come Addetti e Responsabili SPP non possono però documentare di aver svolto la relativa attività negli ultimi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (decorrenti dal 13 febbraio 2003)
- se coloro che possiedono il requisito dell'esperienza professionale maturata per almeno sei mesi siano tenuti a frequentare i corsi di secondo livello per Responsabili SPP (non richiamati dalla norma che si riferisce espressamente solo al comma 2 dell'art. 2);
- quali siano le conseguenze per gli stessi soggetti nel caso in cui scada il termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto senza che siano stati approvati dalla Conferenza permanente i requisiti ed indirizzi dei corsi ed istituiti i medesimi;
- quali sono i soggetti idonei ad erogare i corsi validi in attesa dell'istituzione dei corsi a regime;
- quale sia il trattamento da riservare a coloro che, pur non essendovi all'epoca obbligati, hanno già frequentato corsi;
- se coloro che rientrano nel regime transitorio saranno tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento.

La soluzione proposta è la seguente.

Con riferimento a **coloro che possano dimostrare di svolgere attività di Addetti e Responsabili SPP da almeno sei mesi** (considerando i mesi precedenti all'entrata in vigore del decreto quindi almeno dal 13 febbraio 2003):

- fino all'istituzione dei corsi di cui all'art. 2 (c.d. corsi a regime) possono svolgere l'attività di Addetti e Responsabili SPP:
- una volta istituiti i corsi a regime, hanno l'obbligo di frequentare i corsi per Addetti e quelli per Responsabili SPP, questi ultimi sia di primo che di secondo livello, entro un anno dalla data di approvazione degli indirizzi e requisiti minimi da parte della Conferenza permanente e, successivamente i corsi di aggiornamento.

L'interpretazione proposta:

- allarga di fatto il richiamo effettuato dalla norma al solo art. 2 del comma 2 prevedendo come obbligatoria, una volta entrati a regime i corsi, la frequenza a tutti i corsi (quelli per Addetti e quelli per Responsabili SPP, questi ultimi distinti in due livelli).
- fa decorrere il termine posto dal decreto non dalla data di entrata in vigore del decreto ma dalla data in cui la Conferenza permanente Stato-Regioni-Provinche Autonome approverà gli indirizzi e requisiti minimi dei corsi.

Con riferimento a **coloro che, non avendo maturato l'esperienza di cui all'ipotesi precedente, possiedano almeno il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore:**

- fino all'istituzione dei corsi a regime possono svolgere l'attività di Addetti e Responsabili SPP purchè dimostrino all'autorità di vigilanza di aver frequentato corsi con contenuti minimi equipollenti a quelli richiesti dal DM 16.01.1997 ovvero frequentino gli appositi corsi di formazione (c.d. transitori) organizzati da soggetti partecipanti a specifici bandi regionali;
- una volta istituiti i corsi a regime, hanno l'obbligo di frequenza dei corsi per Addetti e di quelli per Responsabili SPP, questi ultimi sia di primo che di secondo livello, e dei corsi di aggiornamento.

Tale interpretazione:

- allarga il richiamo effettuato dalla norma al solo art. 2, comma 2 prevedendo come obbligatoria, una volta entrati a regime i corsi, la frequenza a tutti i corsi (quelli per Addetti e quelli per Responsabili SPP, questi ultimi distinti in due livelli).
- introduce inoltre una sanatoria per i corsi già frequentati purchè, indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto erogante (difficilmente statuibili a posteriori) possiedano requisiti contenutistici minimi ed equipollenti a quelli richiesti per i corsi transitori che dovranno essere organizzati.
- prevede l'apertura di bandi regionali a cui dovranno partecipare tutti i soggetti (pubblici o privati) potenziali erogatori di corsi transitori. A tale proposito è già stata attivata una specifica collaborazione con la Direzione Regionale per la Formazione per l'individuazione dei requisiti e degli elementi utili ad individuare le caratteristiche dei soggetti che, partecipando ai bandi regionali, potranno organizzare i suddetti corsi di formazione.

Confidando nell'utilità delle indicazioni fornite, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE
LA DIRIGENTE REGIONALE
- dr.ssa Giancarla Niero -

Servizio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Ufficio Tutela della salute nei luoghi di lavoro
Tel. 041/2791336 Fax. 041/2791330